

STATUTO

DEFINIZIONE, FINALITÀ, DURATA E SEDE

Art. 1 – Definizione

“Studenti per l’esplorazione e lo sviluppo della conoscenza e dell’utilizzazione dello Spazio”, denominata anche “Students for the Exploration and Development of Space Italia” di seguito “SEDS ITA” e/o “SEDS Italia” e/o “SEDS Italy”, è la federazione degli studenti e delle loro associazioni, enti e/o gruppi affiliati, con sede o residenza all’interno del territorio italiano, che perseguono il fine di promuovere, sviluppare e diffondere, tra gli studenti ed il pubblico, l’informazione, la ricerca e la formazione relative all’esplorazione, alla conoscenza e all’utilizzazione dello Spazio.

Art. 2 – Finalità

Lo scopo di SEDS ITA è quello di:

- promuovere, sviluppare, diffondere tra gli studenti ed il pubblico l’informazione, la ricerca e la formazione relative all’esplorazione, alla conoscenza e all’utilizzazione dello Spazio;
- coordinare l’impegno degli studenti interessati a promuovere l’esplorazione, la conoscenza e l’utilizzazione dello Spazio;
- costituire un forum per la discussione e lo scambio di idee relative all’esplorazione, alla conoscenza e all’utilizzazione dello Spazio;
- offrire agli studenti la possibilità di interagire e di collegarsi in rete con i membri dell’industria spaziale e della comunità scientifica;
- fornire opportunità pratiche che permettano agli studenti di contribuire all’esplorazione, alla conoscenza e all’utilizzazione dello Spazio.

La federazione, nel rispetto della normativa civile e fiscale, anche regolamentare, che disciplina gli enti non commerciali e/o non profit, potrà compiere ogni altra attività strumentale al migliore conseguimento de suo scopo nonché ogni operazione, mobiliare, finanziaria ed immobiliare al pari funzionale al migliore raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 - Durata

La durata della SEDS ITA è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Sede

La SEDS ITA ha sede a Roma.

Il Consiglio Direttivo può spostare la sede in Italia ed istituire, in Italia e all’estero, sedi secondarie, articolazioni e/o comitati territoriali, con o senza autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.

ASSOCIATI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 5 – Composizione

SEDS ITA è composta:

- dai **Soci Fondatori** che sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo Statuto in sede di costituzione della federazione. Essi restano in carica a vita, salvo rinuncia;
- dai **Soci** che possono essere esclusivamente gli studenti maggiorenni iscritti ad a una scuola superiore o a un’università situata in Italia ovvero ad un corso di dottorato o di specializzazione endouniversitario (di seguito anche *status* di studente);
- dalle **Delegazioni** che sono le associazioni e/o gruppi e/o enti partecipati in maggioranza assoluta da persone in possesso dello *status* di studente e costituiti ed affiliati in tale forma ai sensi del Presente Statuto;
- dai **Sostenitori** che sono le persone fisiche prive dello *status* di studente ma in possesso di qualità o requisiti funzionali o di convenienza per lo svolgimento delle attività della federazione e per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 6 – Adesione individuale

6.1. La domanda di ammissione è indirizzata alla federazione presso la sede sociale e all’attenzione del Segretario Generale, a mano ovvero mediante email o mezzo equivalente, e deve contenere le generalità ed i recapiti, telefonici, anagrafici ed email del richiedente, nonché essere corredata

dall'allegazione di documentazione ufficiale e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestate il possesso all'attualità dello *status* di studente.

6.2. All'atto della presentazione della domanda di ammissione il richiedente è tenuto a corrispondere la quota di iscrizione e quella associativa, nell'ammontare al momento vigente qualsiasi sia il periodo residuo dell'anno sociale in corso.

6.3. La domanda può essere inoltrata anche telematicamente mediante l'utilizzo della apposita sezione dedicata sul sito della SEDS ITA con le modalità e procedure ivi indicate, anche per ciò che concerne il contestuale versamento delle quote di iscrizione e associativa.

6.4. L'ammissione a SEDS ITA è automatica salvo successiva verifica dell'esistenza dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo in conformità di quanto disposto dal Presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Art. 7 – Adesione dei Sostenitori

7.1. L'ammissione a SEDS ITA è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato e/o presentazione da parte di un Socio Fondatore in conformità di quanto disposto dal Presente Statuto e dal Regolamento Interno.

7.2. Salva diversa decisione del Consiglio Direttivo, i Soci Sostenitori sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione e la quota associativa nella misura fissata per i Soci.

7.3. I Soci che perdono lo *status* di studente, ove lo richiedano, divengono Sostenitori.

Art. 8 – Costituzione e affiliazione delle Delegazioni.

8.1. Qualsiasi associazione o gruppo o ente operativo in una scuola superiore o università italiane che sia partecipato in maggioranza assoluta da persone in possesso dello *status* di studente, può chiedere di costituirsi ed essere affiliata quale Delegazione di SEDS ITA.

8.2. La domanda di costituzione e affiliazione è indirizzata alla federazione, all'attenzione del Segretario Generale, consegnata a mano o mediante raccomandata a.r., o mezzo equivalente presso la sede sociale, e deve contenere:

- il nominativo e le generalità della persona che ha la rappresentanza della federazione, dell'ente o del gruppo;
- i nominativi e le generalità di altre due persone che, unitamente a colui che ha la rappresentanza, saranno i referenti ufficiali della Delegazione nei rapporti con SEDS ITA;
- i recapiti, telefonici, anagrafici ed e-mail del richiedente e di colui che ne ha la rappresentanza;
- anche in allegato, l'elenco aggiornato dei soci e/o partecipanti alla federazione o gruppo o ente, con indicazione di quelli che posseggono lo *status* di studente.
- Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di intenti firmata da colui che ne ha la rappresentanza che impegna la Delegazione a:
 - accettare, senza riserva o eccezione alcuna, lo Statuto ed il Regolamento Interno di SEDS ITA;
 - agire nel rispetto ed in esecuzione degli indirizzi programmatici e delle finalità di SEDS ITA nonché delle decisioni e direttive degli organi associativi;
 - corrispondere la quota di iscrizione e quella associativo annuale prevista per le Delegazioni, come fissate dal Consiglio Direttivo;
 - informare il Consiglio Direttivo, con scadenza periodica almeno semestrale, delle attività svolte;
 - concordare preventivamente, condividere e gestire con SEDS ITA ogni iniziativa eccedente l'ambito scolastico o universitario o territoriale di riferimento della Delegazione;
 - collaborare e contribuire alle iniziative e agli eventi organizzati da SEDES ITA ove richieste.

8.3. La costituzione e affiliazione della Delegazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla domanda.

8.4. Alla costituzione e affiliazione di una Delegazione può comunque procedere d'ufficio il Consiglio Direttivo in conformità di quanto disposto dal Presente Statuto e dal Regolamento

Interno.

Art. 9 – Diritti dei Soci

Ciascun socio in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto:

- a) di voto in assemblea, salvo nel caso in cui sia stato sospeso per ragioni disciplinari ai sensi dello specifico regolamento;
- b) di partecipare alle attività della federazione e di fruire dei relativi servizi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) di concorrere alle cariche associative se in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 10 – Doveri dei Soci

Tutti i Soci, oltre al pagamento della quota associativa annuale, devono:

- a) osservare lo Statuto e i Regolamenti di SEDS ITA, le deliberazioni e i provvedimenti dei suoi Organi ed adempiere alle prestazioni di contenuto economico secondo le norme di legge e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) non contrastare l'attività di SEDS ITA e comportarsi nei confronti della federazione, degli altri Soci e delle Delegazioni in modo da non tradirne la fiducia, attenendosi al rigoroso rispetto dei canoni della buona fede, correttezza e riservatezza;
- c) astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e dell'immagine della SEDS ITA e dei suoi organi ovvero della dignità personale di soggetti ed organismi operanti nell'ambito della federazione;
- d) comunicare entro trenta giorni ogni variazione di domicilio e/o di recapito telefonico e/o e-mail;
- e) comunicare la perdita dello *status* di studente.

Art. 11- Intramissibilità e perdita della qualità di socio.

La qualità di Socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde:

- a) per dimissioni come previsto dall'art. 12;
- b) per esclusione come previsto dall'art. 14;
- c) per perdita dello *status* di studente;
- d) per scioglimento della federazione.

Art. 12 - Dimissioni.

Il Socio può recedere dalla SEDS ITA in ogni momento.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente della SEDS ITA, mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente da inviarsi presso la sede sociale.

Il recesso ha effetto con la scadenza dell'anno associativo in cui è pervenuto.

Art. 13 – Diritti e Doveri dei Sostenitori.

13.1. I Sostenitori hanno il diritto di partecipare alle attività della federazione e di fruire dei relativi servizi che non siano riservati in via esclusiva a Soci e Delegazioni, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Non hanno diritto di intervento e voto in assemblea né di concorrere all'elezione delle cariche sociali.

13.2. I Sostenitori hanno gli stessi doveri previsti per i Soci e possono recedere con le stesse modalità.

Art. 14 - Sanzioni disciplinari

14.1. A carico del Socio e del Sostenitore che non si attiene allo Statuto e ai Regolamenti della federazione o che commetta azioni contrarie alle finalità e agli interessi della SEDS ITA, il Consiglio Direttivo, senza la partecipazione del Presidente, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- diffida;
- sospensione dall'esercizio dei diritti e dalle attività organizzate dalla SEDS ITA., per un periodo determinato, comunque, non superiore a quello residuo dell'anno in corso al momento dell'irrogazione della sanzione e di quello successivo, nei casi di violazione degli obblighi e divieti di cui ai punti a), b) e d) del precedente articolo 10 nonché di omesso adempimento alle prescrizioni eventualmente emanate con la diffida;

- esclusione nei casi di violazione degli obblighi e divieti di cui ai punti c) ed e) del precedente articolo 10, di recidiva in comportamenti già sanzionati con la sospensione.

14.2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso dal computo il Presidente.

14.3. Il provvedimento disciplinare è comunicato all'interessato tramite email o mezzo equipollente.

14.4. Contro i provvedimenti di esclusione, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 cod. civ.

Contro gli altri provvedimenti disciplinari, l'interessato può presentare istanza di revisione con raccomandata a.r. o mezzo equivalente da inviare al Presidente entro 15 giorni da quello in cui gli è pervenuta la relativa comunicazione. La decisione del Presidente è adottata allo stato degli atti, sentiti l'interessato ed i membri del Consiglio Direttivo, e non è ulteriormente impugnabile.

Art. 15 - Effetti della perdita della qualità di Socio o di Sostenitore

I Soci e/o i Sostenitori che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte della SEDS ITA., non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della federazione e restano tenuti all'adempimento degli obblighi, anche economici, nei confronti della federazione maturati fino al momento della cessazione del rapporto nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non diffusione di dichiarazioni lesive della reputazione della SEDS ITA., dei suoi Organi, dei suoi Soci e delle sue Delegazioni.

Art. 16 – Diritti delle Delegazioni.

16.1. Ogni Delegazione ha diritto:

- (a) di partecipare al Consiglio delle Delegazioni con un proprio rappresentante;
- (b) di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto tramite propri delegati nel numero e con i diritti definiti dal Presente Statuto e dal Regolamento Interno;
- (c) di proporre, organizzare, gestire iniziative, eventi e conferenze sotto il nome di SEDS ITA.

16.2. Alle Delegazioni sono messe a disposizione le pubblicazioni ed il materiale informativo/formativo di SEDS ITA.

Art. 17 – Associati interni alle Delegazioni non Soci SEDS ITA.

17.1. I partecipanti, soci o membri delle Delegazioni che non siano anche Soci SEDS ITA hanno il diritto di partecipare alle attività di SEDS ITA e di fruire dei relativi servizi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Non hanno, per contro, diritto di intervento o voto in Assemblea né di concorrere alle cariche sociali né alcun altro diritto spettante ai Soci.

17.2. Il Regolamento Interno definisce limiti, condizioni ed oneri economici di tali partecipazione e fruizione.

Art. 18 – Doveri delle Delegazioni.

18.1. Ogni Delegazione, oltre al pagamento della quota di affiliazione iniziale e di quella associativa annuale, deve osservare gli stessi doveri imposti ai Soci ai sensi delle lett. a), b) e c) del precedente articolo 10.

18.2. Ogni Delegazione deve, altresì:

- (a) informare SEDS ITA ed il Consiglio delle Delegazioni di qualsiasi modifica dell'identità, delle generalità e dei recapiti del proprio presidente, rappresentante e dei membri degli organi associativi interni nonché di ogni modifica o trasformazione del tipo organizzativo;
- (b) inviare a SEDS ITA ed al Segretario Generale l'elenco nominativo di tutti i suoi associati o membri ed aggiornare tale elenco almeno una volta all'anno;
- (c) mettere a disposizione dei suoi associati o membri copie di tutte le pubblicazioni SEDS ITA e di tenere informati i propri associati o membri sui progetti SEDS ITA, facendosi parte attiva per favorirne la partecipazione;
- (d) rispettare gli impegni assunti con la dichiarazione di intenti resa con la domanda di costituzione e affiliazione;
- (e) comunicare la perdita del requisito della partecipazione in maggioranza assoluta alla propria compagine associativa di persone in possesso dello *status* di studente;

- (f) comunicare l'avvio di attività suscettibili di essere qualificate come commerciali;
- (g) comunicare le relazioni con organizzazioni esterne ai sensi del successivo articolo 40;
- (h) comunicare entro trenta giorni ogni variazione di domicilio, di recapito telefonico, di e-mail.

Art. 19 – Autonomia e Responsabilità delle Delegazioni.

19.1. Ogni delegazione è autonoma nel definire la struttura organizzativa interna e nello svolgimento di attività e progetti purché rispettino gli impegni assunti con SEDS ITA e non contrastino e/o collidano con le finalità, le attività e le iniziative della stessa SEDS ITA.

19.2. SEDS ITA ed i suoi organi non esercitano alcun controllo sull'organizzazione e le attività delle Delegazioni salvo che per quanto disposto dai successivi articoli 19.5 e 40.

19.3. La gestione degli affari, gli impegni finanziari e le obbligazioni di ciascuna Delegazione sono di esclusiva responsabilità di tale Delegazione.

SEDS ITA è da ritenersi sempre e comunque estranea a tali gestione, impegni e obbligazioni.

19.4. Gli oneri finanziari per le iniziative, gli eventi e le conferenze SEDS ITA sono ad esclusivo carico della/e Delegazione/i organizzatrice/i.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di assumere gli oneri finanziari di una iniziativa, evento o conferenza proposto e organizzato da una Delegazione con un voto a maggioranza di tre quarti.

19.5. Nell'eventualità di contribuzioni e/o elargizioni in denaro da parte di SEDS ITA ad una o più Delegazioni, il Tesoriere, avvalendosi anche di professionisti di sua fiducia, ha il diritto di verificare e controllare che lo stesso venga utilizzato o sia stato utilizzato in conformità delle condizioni e ei limiti imposti da SEDS ITA al momento del versamento.

Art. 20 – Sospensione dall'affiliazione ed esclusione della Delegazione.

20.1. L'affiliazione e lo status di Delegazione sono automaticamente sospesi, con preclusione all'esercizio di ogni diritto associativo, di rappresentanza e di partecipazione e voto, nel caso in cui una Delegazione non versi la quota di affiliazione, la quota annuale associativa e le altre, eventuali contribuzioni economiche entro 15 giorni dalla richiesta del Tesoriere, ai sensi del successivo articolo 36.6.

La sospensione cessa in caso di sanatoria della morosità.

20.2. Una Delegazione può essere esclusa nei seguenti casi:

- (a) decorso un anno dalla sospensione senza che sia stata sanata la morosità;
- (b) quando svolga la propria attività in modo non profit o con scopo di lucro;
- (c) in caso di inadempimento agli impegni assunti con la dichiarazione d'intenti allegata alla domanda di costituzione e affiliazione e ai doveri di cui al precedente articolo 18.

20.3. L'esclusione è decisa dal Consiglio delle Delegazioni, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti, escluso, nel computo dei quorum costitutivi e deliberativi, il rappresentante della Delegazione di cui si tratta.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 21– ORGANI

21.1. Sono organi della SEDS ITA:

- il Comitato dei Garanti;
- l'Assemblea;
- il Consiglio delle Delegazioni;
- il Coordinatore Federale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti (se imposto dalla legge o istituito dall'Assemblea).

Le cariche sociali non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese.

I relativi titolari restano in carica un anno, salva diversa previsione dello Statuto o del Regolamento Interno, e possono essere rieletti senza limiti purché mantengano i requisiti di elettorato passivo previsti dallo Statuto o dal Regolamento Interno.

In caso di scadenza, i titolari delle cariche restano nella pienezza dell'esercizio dei loro poteri in *prorogatio* fino all'elezione dei nuovi.

COMITATO DEI GARANTI

Art. 22 – Composizione e compiti

22.1. Il Comitato è composto dai Soci Fondatori e da consulenti ed esperti indipendenti, nel numero massimo di 10, nominati a farne parte, su richiesta dei Soci Fondatori, per il periodo determinato all'atto della nomina ovvero specificato nel Regolamento Interno (di seguito Consulenti).

22.2. La selezione dei potenziali Consulenti è affidata al Consiglio Direttivo che determinerà termini e condizioni del rapporto in linea con le eventuali disposizioni del Regolamento Interno.

22.3. Le nomine sono effettuate dal Presidente SEDS ITA che sceglierà tra i consulenti selezionati quelli di sua preferenza, sentito il Coordinatore Federale.

22.4. I Consulenti possono essere rimossi in caso di inadempimenti gravi, violazione degli obblighi di riservatezza o perdita dell'indipendenza, con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La procedura per questa rimozione e le cause di risoluzione sono definite in dettaglio nel Regolamento Interno.

22.5. Il Comitato vigila sulla conservazione e la destinazione allo scopo del patrimonio della federazione ed esprime parere vincolante in merito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Interno nonché agli atti di straordinaria amministrazione di natura finanziaria e/o economico/patrimoniale.

Il Comitato ha, altresì, funzioni di consulenza, indirizzo e supporto per l'organizzazione della federazione, l'amministrazione del suo patrimonio e l'impostazione e l'organizzazione delle iniziative e dei progetti di SEDS ITA e delle singole Delegazioni.

Il Comitato ha le altre funzioni giurisdizionali, di garanzia e disciplinari attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

ASSEMBLEA

Art. 23 – Composizione e diritti di intervento e voto.

23.1. L'Assemblea della SEDS ITA è composta:

- dai Soci Fondatori;

- dai Soci;

- dai delegati nominati dalle singole Delegazioni in conformità del proprio Statuto o Regolamento Interno (di seguito Delegati). Le Delegazioni con meno di dieci soci hanno diritto ad un delegato. Le Delegazioni con più di dieci soci hanno diritto ad un delegato per ogni dieci soci; le frazioni numeriche di soci inferiori a dieci danno comunque diritto ad un delegato. Il nominativo dei delegati nominati dovrà essere comunicato in forma scritta a SEDS ITA in tempo utile prima della data della riunione.

Il diritto di intervento e di voto nelle Assemblee spetta solo ai Soci Fondatori, ai Soci e ai Delegati.

Ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto.

Ogni Socio ha diritto ad 1/10 di voto.

I Sostenitori non hanno diritto né di intervento né di voto.

23.2. L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 novembre di ciascun anno, salvo necessità di differimento, per deliberare, sentita la relazione del Presidente, sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e sulla destinazione dell'avanzo di gestione e/o sul ripianamento del disavanzo di gestione.

L'Assemblea ordinaria provvede, altresì, a nominare i componenti del Collegio dei revisori ove ne emergesse la necessità.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, infine, ogniqualvolta lo richieda, con motivata istanza al Presidente, il Consiglio delle Delegazioni o il Consiglio Direttivo e si terrà entro i 90 giorni successivi alla richiesta.

23.3. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche statutarie e lo scioglimento della federazione nonché sulle materie indicate, con motivata istanza al Presidente, dal Consiglio delle Delegazioni o dal Consiglio Direttivo e si terrà entro i 120 giorni successivi alla

richiesta.

23.4. Al Presidente è rimesso il potere, di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'esistenza di comprovate ed oggettive ragioni per la convocazione dell'assemblea.

Il Presidente ha facoltà di convocare l'assemblea, ordinaria e straordinaria, in ogni tempo e su qualsiasi argomento.

23.5. L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o altrove ed anche con modalità telematiche in video o audio conferenza. L'Assemblea è convocata mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, di un avviso sul sito della federazione ai sensi dell'art. 44.2 che riporti: data, orario ed ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo dove si terrà la riunione ovvero l'informazione che la riunione si svolgerà in forma telematica con specificazione della relativa piattaforma/servizio che sarà utilizzato e del relativo link. Nel caso sia prevista una seconda convocazione la stessa dovrà tenersi almeno il giorno successivo a quello della prima. L'avviso conterrà altresì l'indicazione delle modalità e termini per comunicare da parte delle Delegazioni numero e nominativi dei delegati ai sensi del precedente comma 23.1.

23.6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti (soci fondatori, soci e delegati) e in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei componenti intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta da computarsi sul numero dei voti complessivamente esprimibili dai presenti.

23.7. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei soci fondatori e dei soci intervenuti, se vi è la presenza di almeno il 75% del complessivo numero dei delegati nominati dalle singole Delegazioni. In seconda convocazione, se vi è la presenza di almeno il 50% del complessivo numero dei delegati nominati dalle singole Delegazioni. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei tre quarti da computarsi sul numero dei voti complessivamente esprimibili dai presenti.

Sono fatte salve eventuali diversi quorum e maggioranze previsti dal Presente Statuto.

23.8. Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto verbale anche non contestuale.

Per la validità della verbalizzazione è sufficiente che siano riportati il numero complessivo degli intervenuti presenti e registrati, quello dei voti favorevoli e quello dei voti contrari.

CONSIGLIO DELLE DELEGAZIONI

Art. 24 – Composizione, poteri e funzionamento

24.1. Il Consiglio delle Delegazioni (CdD) è composto da un Rappresentante per ogni Delegazione affiliata a SEDS ITA.

Rappresentanti sono di diritto il presidente o, in alternativa, colui che ha la legale rappresentanza della Delegazione *pro tempore* purché siano in possesso dello *status* di studente e siano soci della Delegazione medesima.

Ciascun Rappresentante è responsabile dell'adempimento da parte della propria delegazione degli obblighi verso SEDS ITA.

Ulteriori responsabilità sono definite nel Regolamento Interno.

24.2. Il CdD:

- elegge il Coordinatore Federale;
- elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- fissa le linee generali dell'attività della federazione e propone al Consiglio Direttivo iniziative e progetti;
- esamina il bilancio preventivo ed il programma delle attività annuali e/o di periodo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- può opporsi, per giustificate e comprovate ragioni, ad iniziative o attività del Consiglio Direttivo contemplate in detti bilancio preventivo e programma.

24.3. Il CdD è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni sei mesi anche con modalità esclusivamente telematiche, in video o audio conferenza.

Il Coordinatore Federale può, con l'assenso della maggioranza dei membri, rinviare qualsiasi riunione.

Qualora lo richieda, per iscritto, 1/3 dei rappresentanti delle Delegazioni, il Coordinatore Federale è tenuto a convocare il consiglio entro sette giorni.

La convocazione del consiglio deve essere inviata per e-mail alla singola delegazione all'indirizzo da essa comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione.

24.4. Il CdD è regolarmente costituito con la presenza del 50% dei rappresentanti le singole Delegazioni SEDS ITA e delibera a maggioranza semplice presenti. Delle delibere è redatto verbale a cura del soggetto indicato dal CdD medesimo.

24.5. Le deliberazioni del CdD, adottate in conformità dello Statuto e del Regolamento Interno sulle materie di competenza, sono vincolanti per SEDS ITA e per il Consiglio Direttivo.

COORDINATORE FEDERALE

Art. 25 – Compiti, funzioni e poteri

25.1. Il Coordinatore Federale è eletto dal Consiglio delle Delegazioni con le modalità e la durata previste ai successivi articoli 29, 30 e 31.

Possono essere eletti a Coordinatore Federale i rappresentanti delle singole Delegazioni.

Possono altresì essere eletti a Coordinatore Federale gli ex presidenti e/o gli ex legali rappresentati delle singole Delegazioni, purché ancora in possesso dello *status* di studente e della qualità di socio della Delegazione medesima.

Possono infine essere eletti a Coordinatore Federale gli ex presidenti di SEDS ITA, purché ancora in possesso dello *status* di studente e soci di SEDS ITA o di una delle sue Delegazioni.

25.2. Il Coordinatore Federale:

- convoca, organizza e presiede le riunioni del Consiglio delle Delegazioni, definendone il calendario;
- ha diritto di intervento nelle relative riunioni e viene computato ai fini del *quorum* costitutivo ma non ha diritto di voto salvo il caso in cui si determini una situazione di stallo decisionale per parità di voti in seno alla specifica riunione. In tale eventualità viene ammesso al voto e la sua decisione prevale;
- contatta ed informa la Delegazione qualora il suo rappresentante non partecipi sistematicamente alle riunioni del consiglio e non adempia agli altri suoi doveri;
- indaga su qualsiasi questione riguardante violazioni, inadempimenti, negligenza, cattiva condotta di una Delegazione, in relazione ai doveri associativi come definiti dal Presente Statuto e dal Regolamento Interno. Le conclusioni di tale indagine sono presentate al Consiglio Direttivo prima della adozione di provvedimenti di esclusione;

25.3. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore Federale, ne assume temporaneamente le funzioni, fino a cessate esigenze ovvero, in caso siano permanenti, fino al momento di efficacia della nuova nomina, il più anziano di età tra gli altri membri del Consiglio delle Delegazioni che non siano a loro volta eventualmente impediti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26 – Compiti, composizione, elezione e funzionamento del Consiglio Direttivo

26.1. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale e amministrativa della federazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della federazione e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per la gestione delle attività ed il conseguimento degli scopi sociali, eccezion fatta per quelli che la legge ed il Presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea, senza che in alcun caso e da parte di alcuno possa esser eccepita carenza di poteri.

26.2. Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti 8 membri eletti dal Consiglio delle Delegazioni:

- Presidente;
- Coordinatore Federale.
- Segretario Generale;
- Tesoriere;
- Consigliere per gli affari associativi;

- Consigliere per gli affari culturali;
- Consigliere per gli affari interni;
- Consigliere per il marketing e comunicazione;

Le cariche non sono cumulabili. A discrezione del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio delle Delegazioni, le cariche possono essere rinominate o funzionalmente ridistribuite.

26.3. Possono candidarsi ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, i Soci e gli associati o i membri delle Delegazioni SEDS ITA in possesso dello *status* di studente.

I componenti del Consiglio delle Delegazioni non possono candidarsi né essere eletti e se eletti decadono immediatamente, ad eccezione del Coordinatore Federale.

Decadono immediatamente dalla carica i membri eletti che perdano lo *status* di studente, ad eccezione dei Soci Fondatori.

In caso di decadenza e/o dimissioni e/o impedimento irreversibile il Consiglio delle Delegazioni provvede alle elezioni suppletive entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte del Segretario Generale o, qualora fosse lui il soggetto da sostituire, da parte del Presidente ovvero se anch'esso impedito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo in carica.

26.4. Le elezioni del Consiglio Direttivo si tengono, con le modalità di cui ai successivi articoli 29, 30 e 31.

26.5. Non più di tre membri del Consiglio Direttivo possono appartenere alla stessa delegazione SEDS ITA.

Non più del 49% di membri del consiglio può provenire dalla stessa università.

26.6. Su richiesta del Presidente o di almeno due componenti, il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale ovvero in qualunque altro luogo scelto dai componenti a maggioranza ovvero ancora in videoconferenza o audioconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale ultimo caso compete al Presidente accertare e attestare l'identità delle persone collegate e la loro legittimità a partecipare nonché constatare la simultaneità della votazione ed i risultati.

La riunione per l'approvazione della relazione del Presidente e del bilancio/conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale si deve tenere presso la sede.

26.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, salve le diverse disposizioni del Presente Statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della SEDS ITA o, in sua assenza, dal Segretario Generale o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano d'età.

Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione del Presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 27 – Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo, in carica o cessati, è deliberata dal Consiglio delle Delegazioni validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei componenti e che decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla delibera non possono partecipare il Coordinatore Federale in carica nonché i membri che, in passato, siano stati componenti del Consiglio Direttivo. L'uno e gli altri non si computano ai fini del raggiungimento dei *quorum* costitutivo e deliberativo.

L'azione è esercitata dal membro designato dal medesimo Consiglio delle Delegazioni cui ai sensi del Presente articolo è espressamente attribuita la legittimazione sostanziale e processuale ad agire e la rappresentanza, al pari sostanziale e processuale, di SEDS ITA.

PRESIDENTE

Art. 28 - Compiti, funzioni e poteri del Presidente

28.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio delle Delegazioni, con le modalità e la durata previste ai successivi articoli 29, 30 e 31.

Possono essere eletti alla carica di Presidente i Soci Fondatori, i Soci e gli associati o i membri delle Delegazioni SEDS ITA in possesso dello *status* di studente, con esclusione dei componenti del Consiglio delle Delegazioni.

28.2. Il Presidente di SEDS ITA ha la rappresentanza, sostanziale e processuale, della federazione

ed ha il compito di organizzare e coordinare l'attività svolta sia dal Consiglio Direttivo nel suo complesso, sia dai singoli membri di esso, per assicurare il perseguimento degli scopi sociali.

28.3. Il Presidente dispone dei poteri più ampi di verifica e di controllo, compreso quello di sostituirsi nelle funzioni ai membri del Consiglio Direttivo negligenti e quello di assumere *ad interim* compiti propri di altri membri dello stesso Consiglio, qualora questi vengano per qualsiasi ragione a mancare o non possano esercitare il loro ufficio.

28.4. Il Presidente può nominare consulenti, collaboratori, professionisti, procuratori e mandatari. I compensi di tali ausiliari sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo.

28.5. In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della SEDS ITA informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.

ELEZIONI

Art. 29 – Disposizioni Generali

29.1. L'elezione del Coordinatore Federale, del Tesoriere, del Segretario Generale, del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avvengono entro il mese anteriore al termine dell'esercizio sociale in corso ed avranno effetto dall'inizio dell'esercizio sociale successivo.

Pertanto, e salvo casi eccezionali, le elezioni devono avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno e le nomine avranno efficacia a partire dal 1° settembre.

Tutte le cariche hanno la durata di un anno, ad eccezione di eventuali nomine in sostituzione e/o integrative che durano per il tempo residuo dell'esercizio sociale in corso.

29.2. Le elezioni si svolgeranno, ove possibile nello stesso giorno, con votazioni separate per il Coordinatore Federale, il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Modalità di convocazione e voto per l'elezione delle cariche.

30.1. L'avviso di convocazione del CdD per l'elezione è pubblicato sul sito della Federazione, dal Segretario Generale, su richiesta del Coordinatore Federale in carica, almeno trenta giorni prima della data della riunione

Le candidature devono essere inviate nei termini e con le modalità indicate nell'avviso medesimo. Ci si può candidare per una sola delle cariche previste dall'art. 26.2. e per il solo esercizio sociale per il quale le elezioni sono indette.

Scaduto il termine le candidature pervenute sono raccolte dal Coordinatore Federale il quale, escluse quelle provenienti da soggetti non legittimati e da soggetti che si sono candidati a più cariche, sentito il Comitato dei Garanti ove sorgessero dubbi o contestazioni, predispone l'elenco di tutti i candidati ammessi per ciascuna delle cariche del Consiglio Direttivo elencate nell'art 26.2.

30.2. Il Consiglio delle Delegazioni è regolarmente costituito con la presenza del 50% dei rappresentanti delle Delegazioni.

30.3. Il CdD si costituisce e delibera, anche in forma esclusivamente telematica, alla stregua delle seguenti modalità:

(i) All'inizio della riunione il Coordinatore Federale verifica, con appello nominale, il numero di Rappresentanti intervenuti e, quindi, delle Delegazioni presenti.

(ii) Il Coordinatore Federale dà lettura dei dati relativi al numero di associati di ogni singola delegazione, così come risultanti dall'elenco nominativo di cui all'art. 18.2 lett (b) e chiede a ciascun Rappresentante presente se tale numero sia aggiornato e corrispondente alla situazione effettiva e reale. Nel caso la risposta del Rappresentante della delegazione sia affermativa, quel numero farà fede per il calcolo del peso elettorale della delegazione medesima. Nel caso di risposta negativa la delegazione deve inviare con immediatezza, al Segretario Generale l'elenco aggiornato. In difetto si terrà conto del numero di associati indicato nell'ultimo elenco inviato.

(iii) Il peso elettorale di ciascuna delegazione nella elezione di ogni carica del Consiglio Direttivo a eccezione della carica di Coordinatore Federale è determinato in tre (3) voti, aumentati di un numero di voti pari al numero dei soci della delegazione fratto trenta (30), arrotondato al numero intero inferiore ove la parte decimale sia inferiore a cinque (5) e al numero intero superiore in caso la parte decimale sia pari o superiore a cinque (5). Per l'elezione del Coordinatore federale viene

invece conteggiato un solo voto a delegazione, in deroga al principio di proporzionalità al numero dei soci.

(iv) Si procede alla votazione di una carica alla volta tra i soggetti che si sono ad essa candidati.

(v) Ciascun Rappresentante per ciascuna carica può votare un solo candidato.

Art. 31 – Scrutinio per l'elezione delle cariche.

31.1. È eletto a ciascuna carica colui il quale raggiunga il maggior numero di voti. In caso il numero di voti raggiunto dal candidato più votato sia inferiore al 35% dei voti totali, si procede ad un ballottaggio tra i primi due candidati più votati. In caso di parità assoluta di voti tra candidati nel primo turno o nel ballottaggio, si procede ad una ulteriore votazione contestuale tra i candidati che hanno ricevuto pari numero di voti, escludendo eventuali candidati con numero inferiore di voti. Qualora vi sia un nuovo pareggio si procede a sorteggio.

Con le medesime modalità si procede ad individuare il secondo classificato per ognuna delle otto cariche.

31.2. La composizione del nuovo Consiglio Direttivo è da determinarsi in base all'elezione del primo classificato dei candidati a ciascuna delle otto cariche che lo compongono ai sensi dell'articolo 26.2.

Nell'eventualità in cui tra gli eletti, vi fossero più di tre membri appartenenti alla stessa Delegazione SEDS ITA ovvero più del 49% degli eletti provenisse dalla stessa università, si procede ad escludere gli eletti in esubero della Delegazione o dell'università di cui trattasi e a sostituirli con il secondo classificato, con riferimento alle cariche di:

- Consigliere per il marketing e comunicazione;
- Consigliere per gli affari interni;
- Consigliere per gli affari culturali;
- Consigliere per gli affari associativi;
- Tesoriere.

ORGANO DI CONTROLLO EVENTUALE

Art. 32 - Composizione e compiti

32.1. Nell'eventualità in cui la normativa vigente imponga l'istituzione di un organo di controllo, innanzitutto per il mantenimento delle agevolazioni previste per gli enti non commerciali e/o non profit ovvero l'istituzione sia richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o su iniziativa del Consiglio Direttivo, la SEDS si doterà di un Collegio dei Revisori dei Conti.

32.2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di 2 supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci. I componenti nominati dall'Assemblea nominano al loro interno il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

32.3. Possono essere eletti Revisori dei Conti persone, soci o non soci, che abbiano requisiti di competenza professionale adeguata all'incarico ovvero quella prescritta dalla normativa che ha imposto l'istituzione dell'organo di controllo. Il Presidente del Collegio, salvo che non sia diversamente prescritto dalla normativa vigente, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

32.4. I Revisori effettivi vigilano anche singolarmente sulla gestione e sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di cui all'articolo 24 nonché sulla corretta tenuta della contabilità.

I revisori effettivi esaminano, altresì, la contabilità, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e ne riferiscono collegialmente all'assemblea mediante relazione scritta in occasione dell'Assemblea di approvazione.

I revisori effettivi, infine, assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Ai Revisori ed al Collegio dei Revisori spettano, comunque, tutte le attribuzioni ad essi riservate dalla normativa, di legge e regolamentare, che ha imposto l'istituzione dell'organo di controllo.

32.5. Le delibere del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 33 - Revisori supplenti

I revisori supplenti subentrano automaticamente, in ragione del numero dei voti ottenuti, dal maggiore al minore, al revisore e/o ai revisori effettivi cessati dalla carica.

Nell'eventualità in cui, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile reintegrare nella sua pienezza il Collegio dei Revisori con quelli supplenti, il Presidente SEDS ITA convocherà senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi revisori.

Art. 34 - Responsabilità - Revoca

Salvo che la normativa, di legge e regolamentare, non imponga diversamente, ai Revisori dei conti non si applicano le norme ed i principi sulla revisione legale obbligatoria e sulla connessa responsabilità.

I revisori possono essere revocati, con delibera dell'assemblea straordinaria, soltanto per giusta causa indotta da comportamenti, commissivi e/o omissivi, segnati da dolo o colpa grave.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 35 - Patrimonio

35.1. Il patrimonio della SEDS ITA è costituito:

- (a) dalle quote di iscrizione versate;
- (b) dalle quote associative versate;
- (c) dagli altri contributi dei soci;
- (d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della federazione;
- (e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- (f) dai proventi derivanti dalle iniziative della federazione;
- (g) dalle altre elargizioni, donazioni e lasciti che saranno fatti a favore della federazione;

35.2. In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Ogni entrata associativa, senza limitazione alcuna, deve essere integralmente impiegata per il perseguimento dei fini associativi e per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dalla SEDS ITA.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e deve essere rigidamente destinato al perseguimento dei fini della federazione.

35.3. In nessun caso è previsto il trasferimento della quota associativa ed è considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate.

Art. 36 - Quote e contributi dei Soci e delle Delegazioni - Quote di partecipazione alle attività.

36.1. Le quote di iscrizione, sia individuale sia per le Delegazioni, sono determinate dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito della SEDS ITA, con effetto immediato.

36.2. Le quote associative, sia individuale sia per le Delegazioni, sono annuali e sono determinate dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito della federazione entro il 31 luglio di ciascun anno con effetto per l'anno successivo.

Potranno essere stabilite quote di ammontare diverso tra di loro, sentito per quanto di ragione il Coordinatore Federale.

La quota associativa deve essere versata, anticipatamente ed in unica soluzione, entro il 20 settembre di ogni anno.

36.3. I Soci e le Delegazioni sono tenuti, pro quota, a far fronte al ripianamento del disavanzo di gestione, nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio cui quelle spese si riferiscono.

36.4. Potranno essere stabiliti dal Consiglio Direttivo di concerto col Consiglio delle Delegazioni contributi straordinari per far fronte ad esigenze gravi ed urgenti.

36.5. I versamenti effettuati sono intrasmissibili ed in ogni caso mai rimborsabili.

36.6. Il mancato pagamento della quota associativa e degli altri contributi cui sono tenuti i Soci e le Delegazioni, entro 15 giorni dalla richiesta inviata dal Tesoriere della SEDS ITA è causa di sospensione di diritto: (i) dall'esercizio dei poteri e delle prerogative di Socio o Delegazione e (ii)

dalle attività organizzate dalla SEDS ITA

36.7. Il Consiglio Direttivo determina, di volta in volta, le quote di iscrizione/partecipazione agli eventi, iniziative, conferenze, corsi ed attività divulgative/informative/ formative organizzate dalla SEDS ITA.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO - LIBRI

Art. 37 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno e si chiude il 31 agosto dell'anno successivo. Il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, fino a quando i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate della federazione siano inferiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Art. 38 - Libri associativi

38.1. La federazione tiene:

- il libro dei Soci a cura del Consiglio Direttivo, corredato dalle schede personali relative ai singoli Soci, ai singoli partecipanti alle Delegazioni e ai singoli Sostenitori.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui verranno trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico, a cura del Presidente e del Tesoriere/Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio delle Delegazioni, a cura del Coordinatore Federale stesso
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura del Consiglio Direttivo stesso.

38.2. La scheda personale è consultabile soltanto dal diretto interessato.

38.3 I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio delle Delegazioni e del Consiglio Direttivo sono strettamente riservati ed accessibili unicamente da parte dei componenti in carica di tali organi.

Nell'eventualità in cui il Presidente o il Coordinatore Federale, per quanto di specifica competenza, ne ravvisassero l'opportunità, i verbali e le delibere sono pubblicati per estratto sul sito della federazione, avuto cura di non divulgare notizie ed informazioni riservate.

RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI ESTERNE

Art. 39 – Relazioni Nazionali

Tutte le relazioni tra SEDS ITA e i rappresentanti e/o referenti nazionali di altre associazioni o imprese, aziende, organizzazioni, società, enti etc... saranno di competenza del Consiglio Direttivo il quale coordinerà anche le attività, le iniziative ed i progetti congiunti con tali gruppi.

Art. 40 – Relazioni delle Delegazioni

Le Delegazioni sono libere di relazionarsi e di cooperare con qualsiasi ente o gruppo che ritengano idoneo al perseguimento dei propri scopi.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi dei componenti, può opporsi, con efficacia vincolante, all'istaurazione o al proseguimento di queste relazioni/cooperazioni, qualora risultino pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, le finalità, le attività e gli interessi di SEDS ITA.

COLLABORAZIONI E FUSIONI

Art. 41 – Collaborazioni

41.1. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di SEDS ITA, il Consiglio Direttivo è legittimato a perfezionare contratti di collaborazione tra SEDS ITA e organizzazioni, pubbliche o private, operanti nei vari settori legati allo Spazio. Tali contratti, previa ratifica da parte della maggioranza dei due terzi del Consiglio delle Delegazioni, diventeranno vincolanti per il SEDS ITA secondo i termini e le condizioni pattuite.

41.2. Nell'ambito di tali collaborazioni i partner potranno fornire a SEDS ITA servizi e/o sostegno finanziario.

SEDS ITA potrà, altresì, consentire ai partner imprenditoriali di inviare reclutatori o rappresentanti agli eventi dalla stessa organizzati e di promuovere prodotti e/o servizi sulle pubblicazioni e sul sito

SEDS ITA.

A nessun partner potrà, comunque, essere attribuita la possibilità di ingerirsi nella gestione o amministrazione dell'organizzazione e delle attività di SEDS ITA.

Art. 42 – Fusioni Nazionali

Tutte le fusioni di SEDS ITA con altre organizzazioni devono essere approvate dal Consiglio delle Delegazioni mediante delibera assunta con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 43 – Contenuto, integrazioni e modifiche, efficacia

43.1. SEDS ITA è dotata del Regolamento Interno pubblicato sul sito della federazione.

43.2. Al Regolamento Interno è rimessa la disciplina di dettaglio sulle materie indicate nel Presente Statuto, nonché in generale delle: condizioni e modalità di adesione ed affiliazione, diritti ed i doveri dei Soci, Delegazioni e Sostenitori; rapporti tra SEDS ITA e Delegazioni; procedura e sanzioni disciplinari; funzionamento della federazione, dei suoi organi e del personale direttivo e amministrativo; l'organizzazione e la partecipazione alle attività e agli eventi SEDS ITA.

43.3. Lo stesso ha, altresì, lo scopo di consentire flessibilità nell'attuazione dello Statuto con riferimento alle specifiche esigenze di regolamentazione dello *status* di Socio e Delegazione, dell'organizzazione, struttura, funzionamento ed attività di SEDS ITA che il Consiglio Direttivo ritenga opportune.

43.4. Le integrazioni, modifiche o revisioni del Regolamento sono approvate dal Consiglio Direttivo con la partecipazione ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Coordinatore Federale sottopone senza indugio la delibera di approvazione alla ratifica del Consiglio delle Delegazioni il quale, nella prima riunione utile, può porre il veto a tali modifiche con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In difetto di veto da parte del Consiglio delle Delegazioni, le integrazioni, modifiche o revisioni si intendono definitive e il testo novellato del Regolamento è pubblicato sul sito della federazione.

43.5. Il Regolamento Interno e le sue modifiche hanno efficacia vincolante a partire dal momento della loro pubblicazione sul sito della federazione.

In caso di antinomie tra il Regolamento Interno e lo Statuto, prevale lo Statuto.

COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ

Art. 44 - Pubblicità e comunicazioni

44.1. Lo Statuto, i Regolamenti associativi, l'organigramma della federazione, la sede ed i recapiti presso i quali contattare la federazione ed i suoi organi, sono pubblicati in apposite aree del sito della federazione accessibili da chiunque.

44.2. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee, i prospetti sintetici delle relative deliberazioni nonché gli estratti delle delibere che il Consiglio delle Delegazioni ed il Consiglio Direttivo riterranno opportuno divulgare, sono pubblicate su aree del sito della federazione, accessibili da chiunque.

44.3. Le deliberazioni integrali delle Assemblee, i bilanci o i rendiconti e le ulteriori informazioni e/o documentazione sono rese consultabili soltanto ai Soci Fondatori, ai Soci e ai Presidenti/Legali rappresentanti delle Delegazioni tramite accesso, riservato e profilato, loro dedicato.

Le credenziali di accesso sono comunicate a ciascun legittimo interessato che ne faccia richiesta, con le modalità definite dal Consiglio Direttivo al fine garantirne la segretezza e non diffusione.

Art. 45 - Efficacia

45.1. Tutte le comunicazioni di SEDS ITA sono effettuate, con piena efficacia per Soci, Delegazioni e Sostenitori, tramite pubblicazione sul sito della federazione ad eccezione di quelle per le quali il Presente Statuto o il Regolamento prevedano l'invio individuale.

45.2. Tutte le comunicazioni per le quali il Presente Statuto richiede la prova dell'invio e della ricezione, possono essere effettuate con raccomandata a.r. o mezzo equivalente.

45.3. Il sito SEDS ITA è la fonte ufficiale di conoscenza di ogni informazione e comunicazione che la legge e/o il Presente Statuto impongono siano fornite a Soci, Delegazioni e Sostenitori.

Questi non possono opporre l'ignoranza di informazioni, comunicazioni, provvedimenti, decisioni e fatti che siano stati oggetto di inserzione, informativa, e pubblicazione sul sito della federazione.

CONTROVERSIE

Art. 46 – Competenza e procedure.

46.1. I provvedimenti e le deliberazioni adottati dagli Organi della SEDS ITA, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i Soci, le Delegazioni, i Sostenitori e i membri medesimi degli organi associativi (di seguito gli “associati”).

46.2. Gli associati accettano che qualsiasi controversia riguardante la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione e l'adempimento di provvedimenti e determinazioni aventi ad oggetto l'organizzazione interna le attività, le iniziative, le manifestazioni e gli eventi in genere della federazione, nonché i rapporti associativi tra Soci, tra Delegazioni, tra Soci e/o Delegazioni e SEDS ITA., tra Soci e/o Delegazioni e organi della federazione e tra organi della federazione medesima, sarà decisa dal Comitato dei Garanti.

Parimenti il Comitato dei Garanti è competente a decidere in ordine a conflitti di attribuzione e/o di potere tra gli organi della federazione.

46.3. Il Comitato deciderà, senza formalità, comunque nel rispetto del contraddittorio e sentiti gli interessati che lo richiedano espressamente.

La decisione sarà finale, vincolante e non impugnabile.

46.4. Averso i provvedimenti con i quali il Consiglio Direttivo nega o revoca l'ammissione alla federazione è ammesso reclamo da proporsi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione o pubblicazione.

46.5. Il reclamo si propone al Comitato dei Garanti mediante invio di raccomandata a.r. o mezzo equivalente contenente la sintetica illustrazione dei motivi di reclamo, i documenti a supporto e la copia del provvedimento disciplinare.

Il Comitato dei Garanti decide in base a quello che risulta dagli atti e assunte sommarie informazioni. La decisione non è impugnabile.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 47 - Modifiche statutarie e scioglimento della federazione

Le modifiche statutarie e lo scioglimento della federazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria, previo parere vincolante del Comitato dei Garanti, con il voto favorevole di almeno il 75% della totalità dei Soci Fondatori, Soci e Delegati aventi diritto al voto.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 48 - Norme generali e transitorie

Il presente Statuto è vincolante per tutti i componenti della federazione.

Al presente Statuto si applica la Legge Italiana cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto ed è soggetto alla Giurisdizione Italiana.

Il presente Statuto, in conformità di quanto previsto dall'articolo 47 del vecchio testo, è stato modificato nella riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 29 ottobre 2022, sulle proposte del Consiglio delle Delegazioni pervenute il 24 ottobre 2022 e sentito il Comitato dei Garanti. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito della federazione. Ogni altra modifica potrà essere deliberata soltanto dall'Assemblea straordinari.